



TRIBUNALE DI URBINO

2 2017

Il Tribunale di Urbino, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

dr. Vito Savino Presidente ed estensore;

dr. Egidio de Leone, Giudice;

dr. Silvia Cucchiella, Giudice;

visto il ricorso depositato in data 5.4.2017 e comunicato al P.M. in data 6.4.2017;

vista la documentazione ad esso allegata (bilancio degli esercizi 2013, 2014, 2015; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione del relativo credito; relazione sulla situazione patrimoniale al 28.2.2017; determinazione, per atto pubblico, dell'amministratore della società ai sensi dell'art. 152 L.F.);

rilevato che la società debitrice ha sede nel circondario del Tribunale di Urbino, con conseguente integrazione della competenza per territorio del giudice adito;

rilevato il concorso di tutti i requisiti di cui al sesto comma dell' art. 161 L.F., nella lettera ad oggi vigente, ivi incluso il rispetto delle formalità di cui all'art. 152 L.F.;

rilevata la pendenza di istanze di fallimento;

considerato che l'esigenza di tutela del ceto creditorio, enfatizzata dalla pendenza delle istanze di fallimento, induce all'immediata nomina del Commissario Giudiziale, anche al fine di avvalersi dell'ausilio di quest'ultimo per la delibazione di eventuali istanze depositate nelle more della scadenza dei termini richiesti;

P.Q.M.

così provvede:

- assegna ad ARTI GRAFICHE EDITORIALI s.r.l., con sede ad Urbino, in Via della Stazione n. 41, termine di sessanta giorni, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione, tramite deposito in Cancelleria, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; salva la prerogativa di presentare, nel medesimo termine, domanda ai sensi del primo comma dell'art. 182 bis L.F.;



- nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Maura Magrini;
- dispone che la società debitrice depositi in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nonché con successiva cadenza di trenta giorni e fino al momento di integrazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, un'aggiornata relazione finanziaria sull'attività compiuta dall'impresa nella pendenza dei termini, con specificazione di tutti gli avvenimenti finanziari *medio tempore* verificatisi, nonché una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta;
- dispone che tale relazione, anteriormente al deposito in cancelleria, sia comunicata al Commissario Giudiziale, affinché quest'ultimo possa operare eventuali rilievi critici;
- dispone che il Commissario Giudiziale, qualora accerti il compimento da parte della società debitrice di condotte riconducibili all'art. 173 L.F., ne dia immediata comunicazione al Tribunale;
- manda la Cancelleria per la pubblicazione del registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, delle relazioni sulla situazione finanziaria;

Urbino, 10.4.2017

Il Presidente

Vito Savino

